



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 3 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ART. 5 - DURATA

ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE .

ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

ART. 9 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

ART. 11 – NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

ART. 14 - MODULISTICA

ART. 15 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

ART. 16 – ISTITUZIONE SPORTELLO AUTORIZZAZIONI SISMICHE

ART. 17 - NORME DI RINVIO

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni operanti ai sensi dell'art. 4 bis commi 2,3 e 4 della L.R. 7/1/1983 n.9 e successive modificazioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. 2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: *“Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata”* hanno stabilito, indicandole specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento.
2. Inoltre la L.R. n.16 del 07.08.2014 – *interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo* – pubblicata sul B.U.R.C. n.57 del 07.08.2014, all'art.4-bis della L.R. 9/83 in relazione al trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico ai Comuni, ha evidenziato la facoltà dei Comuni di richiedere anche il trasferimento delle attività e funzioni riferite ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico di altezza fino a 10,50 dal piano di campagna”*;

Pertanto le funzioni oggetto di trasferimento sono così elencate:

- a) ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;
- e) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti – arti-colo 4 legge regionale n. 9 del 1983;

f) controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

g) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 - con eccezione di quelle relative ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;

h) ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad *“opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”*;

i) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;

j) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;

k) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:

- comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
- voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.

4. La Giunta Comunale con propria deliberazione, su richiesta del Responsabile del Settore Tecnico, può istituire un'ulteriore commissione sismica rispetto al comma 3.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La commissione è formata da cinque membri: tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici, due giovani ingegneri o architetti con massimo cinque anni di iscrizione all'albo.

2. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i membri designati dal sindaco in possesso dei requisiti di esperienza in collaudi sismici.

3. I componenti della commissione sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso il servizio edilizia, previo avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.

4. La nomina della commissione è effettuata con Decreto Sindacale.
5. Con il decreto di nomina il Sindaco individua i componenti.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione il Sindaco, con proprio decreto, nomina un nuovo membro.
7. Le sedute si tengono presso la Casa Comunale di Praiano, in apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono convocate dal Presidente o in sua vece dal Vice Presidente su richiesta del Responsabile del Servizio, e trasmesse ai componenti, con un preavviso di almeno tre giorni.
8. Il mancato intervento ad almeno tre sedute consecutive della Commissione, se non giustificato, comporterà la decadenza dall'incarico.

ART. 3 – INCOMPATIBILITA', CONFLITTO D' INTERESSI E ANTICORRUZIONE

1. Per i membri della Commissione operano a norma del presente Regolamento le incompatibilità previste per i soggetti che si ritrovino nelle condizioni disposte dall'art. 63 del D.lgs. 267/00. L'inesistenza di incompatibilità sarà attestata dalla Commissione stessa durante la sua prima seduta ed almeno con cadenza annuale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula. L'allontanamento a causa di conflitto di interessi non riduce il numero legale per la validità della seduta.
3. I Commissari decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui all'art. 63 del D.lgs. 267/00.
4. I Commissari decadono nel caso di situazioni di inconferibilità, anche sopravvenute, previste dal D.lgs. 39/2013.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione tecnica comunale è convocata ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'adunanza.
3. Le sedute della Commissione si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente.
4. Durante la prima seduta, il Presidente deve esaminare le condizioni degli eletti, acquisirne le dichiarazioni di astensione di cui all'art. 3 comma 4 e trasmetterne verbale all'Ente.

ART. 5 - DURATA

1. La commissione resta in carica tre anni dal decreto sindacale di nomina.
2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

ART. 6 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze della Commissione comunale sono valide con la presenza di almeno 3 componenti.
2. A parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza del vice presidente.

ART. 7 - VERBALE DEI LAVORI

1. Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla Commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

ART. 8 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – *“Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”*, è fatto obbligo corrispondere il contributo per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).
2. Si precisa che il contributo è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.
3. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.
4. Il versamento è effettuato con le modalità indicate nella D.G.R.C. 316/2012.

5. Il versamento del contributo, unitamente ai diritti di segreteria, deve essere versato direttamente al Comune di Praiano, secondo quanto stabilito dall'allegato 1 al presente regolamento.

6. E' facoltà della Giunta Comunale annualmente modificare l'entità dei diritti di segreteria finalizzati al finanziamento dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni sismiche; gli importi dovranno essere versati contestualmente alla presentazione della pratica.

ART. 9 – CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative, è stabilito in € 300,00 per seduta ed è comprensivo di spese e rimborsi oltre che di CNPAIA e di IVA.

3. L'incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quanto altro non specificatamente compensato in forza del presente atto.

ART. 10 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO

1. La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

ART. 11 - NECESSITÀ DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

ART. 12 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011),

direttamente presso il Comune di Praiano indirizzandola all'ufficio Edilizia privata – Sportello Autorizzazione Sismica. Alla domanda dovrà allegare:

- un elaborato progettuale architettonico approvato e strutturale, in duplice copia cartacea ed una copia su supporto digitale (cd-rom, dvd, pen drive), dal quale si evince che i lavori riguardano “opere di edilizia privata” che non superano l'altezza di “metri 10,50 dal piano di campagna”;
- Ricevuta di versamento del contributo e dei diritti di segreteria;

b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale, a mezzo del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di “autorizzazione sismica”, da adottarsi entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;

c) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990 effettua l'annotazione della richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;

d) La commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento in ordine cronologico. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Servizio competente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Il R.U.P. invita il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo, all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);

e) Le riunioni della Commissione per l'autorizzazione sismica non sono pubbliche; se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del solo progettista strutturale, ma limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

f) La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto

al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:

- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
- la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
- i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.

g) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio comunale competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;

h) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego, facendolo precedere dal relativo preavviso ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990.

ART. 13 - ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
- b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;

h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

2. Il segretario della commissione, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della Commissione e del Responsabile del Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

a) redazione dei verbali di seduta della commissione;

b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;

c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;

d) collaborazione con il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;

3. Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare l'effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;

4. L'Ufficio Tecnico si avvarrà di personale interno per il controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983.

ART. 14 - MODULISTICA

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

ART. 15 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

1. La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

2. L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il

deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

3. È data facoltà, dunque, al Responsabile del Settore Tecnico di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- a) Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- b) Compilare processo verbale da inoltrare alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- c) Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui ai commi a) e b), cioè in presenza di opere relative a cantieri allo stadio preliminare o che non determinino situazioni di pericolo per la staticità dei fabbricati (opere minori) sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 516,00;
- d) Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- e) Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

ART. 16 –ISTITUZIONE SPORTELLO AUTORIZZAZIONI SISMICHE

1. La Giunta Comunale procederà all'istituzione dello sportello edilizio per le autorizzazioni sismiche. Al fine di agevolare l'attività dell'ufficio, semplificare il lavoro dei tecnici, snellire l'iter procedurale, velocizzare la definizione dei provvedimenti si potrà procedere all'individuazione di uno o più soggetti esterni (ingegnere e/o architetto) all'Amministrazione da incaricare, previa selezione pubblica, come segretario della Commissione ed addetto allo sportello.

2. Il segretario avrà il compito di assistere la Commissione Sismica in tutte le sue attività, redigere i verbali, e predisporre tutti gli atti e la modulistica necessaria al rilascio dell'Autorizzazione Sismica da sottoporre alla firma del Responsabile del Settore Tecnico.

3. In qualità di addetto allo sportello il soggetto incaricato procederà alla ricezione delle pratiche, alla predisposizione della modulistica necessaria, alla verifica della completezza documentale, alla predisposizione delle pratiche per la Commissione Sismica, alla verifica dei pagamenti dei diritti dovuti al Comune di Praiano, all'archiviazione delle pratiche.

4. L'attività di sportello, le cui modalità verranno concordate con il Responsabile del Settore Tecnico, è equiparata a quella di una seduta e remunerata secondo i criteri fissati al precedente art. 9 comma 1.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.